



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SETTORE VII “ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E CENTRALE APPALTI”

**“SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL
COMUNE DI ALBIGNASEGO (PD)
PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Albignasego, li 12/08/2025

**IL RESPONSABILE VII SETTORE
“ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE
E CENTRALE APPALTI”
Dott.ssa Monica Capuzzo**

Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 07 Marzo 2005 n. 82
“Codice dell’Amministrazione digitale”

INDICE GENERALE

Art.	1	OGGETTO
Art.	2	PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO
Art.	3	DURATA DEL SERVIZIO
Art.	4	SITUAZIONE ASSICURATIVA DEL COMUNE
Art.	5	VALORE DELL'APPALTO
Art.	6	CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Art.	7	ONERI PER LA SICUREZZA DERIVANTI DA RISCHI DA INTERFERENZE
Art.	8	REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA
Art.	9	CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA' DI CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
Art.	10	CHIARIMENTI
Art.	11	OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL BROKER AGGIUDICATARIO
Art.	12	OBBLIGHI E PREROGATIVE A CARICO DEL COMUNE DI ALBIGNASEGO
Art.	13	PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
Art.	14	POLIZZA ASSICURATIVA
Art.	15	RESPONSABILITA' DEL BROKER
Art.	16	DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Art.	17	PENALITA'
Art.	18	DIFFIDA AD ADEMPIERE
Art.	19	CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
Art.	20	ALTRE CLAUSOLE DI INADEMPIMENTO
Art.	21	RECESSO
Art.	22	SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA
Art.	23	FORO COMPETENTE
Art.	24	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Art.	25	NORME DI RINVIO
Art.	26	TRATTAMENTO DATI

Art. 1 - OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'appalto del servizio di brokeraggio assicurativo (CPV 66518100-5 servizi di intermediazione assicurativa) a favore del Comune di Albignasego, per la durata di n. 36 (trentasei) mesi a partire dalla stipula del contratto o dalla data della consegna del servizio sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto, ai sensi dei Regolamenti ISVAP (ora IVASS).

La gara per l'aggiudicazione del servizio è disciplinata dal D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. si precisa che la procedura di gara non è suddivisa in lotti in quanto, per la natura del servizio, la suddivisione in lotti compromette l'efficacia della gestione complessiva del servizio.

Art. 2 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

L'operatore economico affidatario del servizio di brokeraggio, con mezzi propri e con propria organizzazione, dovrà svolgere a favore del Comune di Albignasego, di seguito anche chiamato Ente, le seguenti attività specialistiche:

- 1) **effettuazione di un costante Risk Management** attraverso l'identificazione, l'analisi e la valutazione dei rischi gravanti sull'Ente, sugli Amministratori, sui Responsabili di Settore, sui dipendenti e sulle altre persone di cui l'Ente si avvale a qualunque titolo per le proprie attività e servizi e delle coperture assicurative necessarie;
- 2) **analisi e valutazione costante delle polizze assicurative esistenti** ai fini della loro idoneità a coprire i rischi connessi a tutte le attività istituzionali dell'Ente ed ai fini dell'efficacia ed economicità delle stesse, con effettuazioni di proposte scritte di eventuali aggiornamenti e revisioni in relazione all'emanazione di nuove normative, ai mutamenti del mercato assicurativo, ad eventuali esigenze insorte e ad evoluzioni giurisprudenziali in materia; anche con riferimento al monitoraggio costante dei costi delle polizze assicurative esistenti e valutazione costi/benefici delle medesime;
- 3) **formulazione annuale dell'intero programma assicurativo dell'Ente in un'ottica di razionalizzazione delle coperture assicurative e di contenimento dei costi, consistente nella proposta operativa di ottimizzazione dei livelli di protezione dell'Ente**, basata sulla valutazione economica e gestionale della situazione dell'Ente (emergente dalle statistiche sinistri). Tale programma dovrà essere presentato attraverso una relazione dettagliata annuale, in particolare con riferimento alle polizze in scadenza nell'annualità;
- 4) **stesura del testo dei capitolati delle polizze assicurative necessarie all'Ente**, che verranno poi affidate attraverso apposita procedura di gara, con indicazione della durata più opportuna del singolo contratto (anche in base all'andamento del mercato assicurativo) e del valore del premio da indicare come base d'asta più conveniente all'Ente.
- 5) **assistenza nello svolgimento delle procedure di scelta del contraente poste in essere dall'Ente** per la stipulazione dei contratti assicurativi, attraverso l'elaborazione dei bandi di gara/lettere di invito per l'affidamento delle coperture assicurative dell'Ente, opportunamente aggiornati all'evoluzione legislativa e di mercato, ed assistenza nello svolgimento delle procedure di gara (es.: supporto per controlli di conformità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nei capitolati di gara); se

richiesto dall'Ente, partecipazione alle commissioni di gara senza alcun rimborso spese o compenso aggiuntivo;

- 6) **effettuazione di indagini di mercato in modalità autonoma e da documentare all'Ente** nei casi in cui su indicazione motivata del Broker in base all'andamento del mercato assicurativo, e compatibilmente con le norme di legge, sia più economico per l'Ente, per singole polizze, l'affidamento diretto dei contratti di polizza senza porre in essere una formale procedura di gara, ma siano sufficienti dei preventivi;
- 7) **collaborazione ed assistenza nella gestione dei contratti di polizza stipulati e controllo degli adempimenti contrattuali di polizza** (aggiornamento della normativa sulle polizze; segnalazione preventiva della scadenza di pagamento dei premi dovuti e di ogni altra connessa attività amministrativa e contabile, ivi comprese le regolazioni dei premi, anche per le polizze già in corso alla data dell'inizio dell'incarico; variazioni dei rischi; adeguamento dei valori; variazioni contrattuali necessarie, ecc.);
- 8) **pagamento dei premi** dovuti alle compagnie di assicurazione, gestione dei contratti assicurativi e ritiro presso le Compagnie di tutte le quietanze e le polizze (ed appendici) relative all'Ente: si precisa che il pagamento dei premi dei contratti stipulati, a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente attraverso il Broker affidatario del servizio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del presente capitolato. Il Broker, invierà all'Ente, pezza giustificativa di avvenuto pagamento dei premi assicurativi;
- 9) **puntuale controllo del rispetto, da parte delle compagnie assicurative con cui l'Ente ha stipulato i contratti di polizza degli adempimenti contrattuali** in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi all'andamento del rischio;
- 10) **gestione dei sinistri attivi e passivi.** Il broker aggiudicatario è tenuto a prestare assistenza nelle varie fasi della trattazione dei sinistri attivi e passivi (dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicurative), anche quando l'Ente dovesse trovarsi nella veste di danneggiato ed anche per sinistri che hanno data antecedente alla decorrenza del presente servizio, al fine di minimizzare i tempi di liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione. E' richiesta la gestione/assistenza stragiudiziale in favore dell'Amministrazione nelle varie fasi di trattazione, oltre che per minimizzare i tempi di liquidazione, per conseguire i risultati ritenuti auspicabili nei confronti delle società assicuratrici. Per eventuali risarcimenti, offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici comunali, sarà cura del broker produrre gli elementi necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità.
- 11) **aggiornamento costante delle statistiche sinistri relative ad ogni polizza assicurativa**, da inoltrare all'Ente **almeno semestralmente**; contenente il numero dei sinistri aperti (e per ognuno la relativa descrizione), l'ammontare delle liquidazioni effettuate, i sinistri riservati, i sinistri senza seguito, nonché l'andamento della sinistrosità e lo stato dei sinistri aperti; il report dovrà essere corredato, qualora ne ricorrano le condizioni, da una valutazione tecnica del broker sulle possibili migliorie e/o accorgimenti da porre in essere.
- 12) **gestione informatizzata dei contratti di assicurazione e dei sinistri, attraverso l'utilizzo di una piattaforma informatica dedicata, messa a disposizione a cura e spese del Broker affidatario ed accessibile all'Ente.**
Il Broker aggiudicatario del servizio dovrà assicurare, a proprie cura e spese, il

riversamento sulla propria piattaforma (prelevandole dal Broker uscente) dei dati e della documentazione dei contratti assicurativi in essere e di quelli pregressi su cui risultano ancora aperti sinistri e delle pratiche di sinistro già aperte sulle polizze assicurative attive e pregresse in data antecedente all'inizio del servizio di cui al presente Capitolato, garantendo la continuità del servizio.

E' richiesta la creazione e mantenimento di una piattaforma, a cure e spese del Broker aggiudicatario, consultabile dall'Ente, per la gestione informatizzata dei contratti di polizza attivi al momento dell'inizio del servizio, tutti i contratti di polizza assicurativi pregressi su cui risultano ancora aperti sinistri dell'Ente al momento dell'inizio del servizio e tutti i dati dei sinistri, sia quelli che si verificano durante l'esecuzione del presente affidamento che quelli relativi a pratiche già aperte.

La piattaforma in uso dovrà consentire l'estrazione di report in formato excel o comunque in formato modificabile.

Il sistema informatizzato dovrà essere reso disponibile al massimo entro 60 gg. dalla stipula del contratto.

Al termine del contratto, il broker aggiudicatario ha l'obbligo di mettere nella disponibilità del Comune di Albignasego gli archivi informatici relativi all'esecuzione del presente affidamento.

- 13) **predisposizione di un rapporto annuale**, da consegnare annualmente, delle strategie da attuare a breve e medio termine, in particolare, con riferimento alle polizze in scadenza nell'annualità in corso ed alle tipologie di procedure da attivare;
- 14) **formazione ed aggiornamento del personale individuato dal Comune** in particolare sui seguenti argomenti: responsabilità civile e amministrativa nella P.A., responsabilità civile, amministrativa - contabile degli amministratori e dipendenti, coperture assicurative tipiche della P.A., coperture assicurative previste dalla normativa vigente (nazionale e regionale) in materia di lavori pubblici, servizi e forniture e sulle coperture assicurative previste dai contratti collettivi di lavoro del comparto Regioni-Autonomie Locali, corretta gestione dei sinistri. La formazione dovrà riguardare analisi della normativa, casi giurisprudenziali, concreta lettura di clausole tipo delle polizze assicurative, aspetti gestionali e operativi dei contratti di assicurazione. Dovranno essere garantiti almeno n.2 incontri della durata minima di n.2 ore cadauno per ciascun anno di servizio.
- 15) assistenza telefonica, telematica e con intervento (a richiesta) di proprio personale presso l'Ente, consistente:
 - nell'assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere, nel minore tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione;
 - nella gestione dei sinistri attivi e passivi;
 - nella resa di pareri e consulenza su questioni in materia giuridica sul tema delle responsabilità e del risarcimento del danno, in materia assicurativa e in diritto delle assicurazioni;
 - nell'analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione anche giudiziaria entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;

Per la tempistica dei pareri e consulenze scritte si rinvia all'art.11.

- 16) **ulteriori servizi**, oltre a quelli sopra indicati, eventualmente offerti in sede di gara a **titolo gratuito** da parte del Broker affidatario, che siano attinenti al servizio;

- 17) **individuazione degli obblighi fideiussori e assicurativi da porre a carico di terzi** che stipulino con il Comune convenzioni o contratti di vario tipo (locazioni, comodati, concessione di beni, gestione di impianti, prestazioni, ecc.), nonché verifica della corrispondenza delle fideiussioni e delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto;
- 18) **assistenza agli uffici del Comune nell'individuazione delle garanzie e delle coperture assicurative da richiedere agli appaltatori di lavori, forniture e servizi pubblici**, nonché assistenza per la verifica delle garanzie e coperture assicurative da questi presentate a seguito di aggiudicazione definitiva.

Il Comune di Albignasego autorizza il Broker a trattare, in relazione alle coperture assicurative necessarie all'Ente e concordate con esso, in nome proprio con tutte le Compagnie assicurative.

E' esplicitamente convenuto che restano in capo al Comune di Albignasego l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente assicurativo, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come ogni altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Comune di Albignasego.

Art. 3 - DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio di cui al presente capitolato è stabilita in n. 36 (trentasei) mesi con decorrenza dalla stipula del contratto o dalla data della consegna del servizio sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto, e con cessazione a tutti gli effetti alla data di scadenza, senza obbligo di disdetta da parte dell'Ente.

Su richiesta della stazione appaltante, e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità nell'erogazione del servizio nelle more dello svolgimento della successiva gara, il broker dovrà assicurare la prestazione di servizio di cui al presente appalto fino ad un massimo di sei mesi, alle medesime condizioni previste in contratto.

A partire dall'avvio del servizio su disposizione dell'Ente, che potrà avvenire anche attraverso un verbale di consegna anticipata, l'aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione di quanto indicato all'art. 2 del presente Capitolato, e di quanto offerto attraverso il progetto tecnico presentato in sede di gara, anche nelle more della stipula del relativo contratto.

Il mancato avvio del servizio da parte dell'aggiudicatario nei termini, costituirà motivo di risoluzione immediata del contratto ai sensi dell'art. 19 del presente Capitolato.

Il servizio cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al D.Lgs n. 209/2005 e s.m.i., ai sensi dell'art. 19 "Cause risolutive espresse" del presente Capitolato.

Art. 4 - SITUAZIONE ASSICURATIVA DEL COMUNE

Le polizze assicurative dell'Ente, attualmente in corso e rilevanti ai fini dell'affidamento del servizio sono le seguenti:

POLIZZE ASSICURATIVE	SCADENZA	PREMIO ANNUO 2025 Calcolato al netto delle Imposte	PERCENTUALE PROVVIGIONE posta a base di gara	PROVVIGIONE annua massima €
ALL RISK PATRIMONIO	31/12/2026	€ 20.862,82	11%	€ 2.294,91
AVIATION	31/12/2026	€ 186,05	11%	€ 20,47
CYBER RISK	31/12/2026	€ 8.213,69	11%	€ 903,51
INFORTUNI CUMULATIVA	31/12/2026	€ 4.277,07	11%	€ 470,48
R.C. INQUINAMENTO	31/12/2026	€ 615,13	11%	€ 67,66
R.C. KASKO (Incendio-furto— Kasko veicoli di proprietà dell'Ente e di proprietà/uso amministratori/segretario generale, dipendenti, volontari gruppo Safety)	31/12/2026	€ 2.202,64	11%	€ 242,29
RCA LIBRO MATRICOLA	31/12/2026	€ 3.599,48	6%	€ 215,97
R.C. PATRIMONIALE	31/12/2026	€ 4.621,68	11%	€ 508,38
R.C.T./R.C.O..	31/12/2026	€ 34.355,83	11%	€ 3.779,14
TUTELA LEGALE	31/12/2026	€ 6.086,60	11%	€ 669,53
	TOTALE	€ 85.020,99		€ 9.172,34

L'importo dei premi potrebbe non essere del tutto preciso a causa delle regolazioni di fine anno.

Art. 5 - VALORE DELL'APPALTO

Il valore stimato dell'appalto per la durata di n. 36 (trentasei) mesi (calcolato applicando sul totale dei premi assicurativi annuali, al netto delle imposte, attualmente corrisposti, la percentuale massima delle provvigioni poste a base di gara per il numero di anni del servizio) ammonta ad **€ 27.517,02 (euro ventisettemilacinquecentodiciasette/02)** al netto di imposte. In applicazione dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., il valore stimato dell'appalto, tenuto conto della proroga tecnica di massimo n.6 mesi dell'importo di € 4.586,17, ammonta a complessivi € 32.103,19.

Oneri per la sicurezza. Non essendo previsti rischi di natura interferenziale i costi della sicurezza derivanti da interferenza sono pari a zero.

Costo manodopera – costo oneri aziendali. Annoverando il servizio oggetto del presente appalto tra i servizi di natura intellettuale, in quanto si ritiene che l'aspetto legato alle prestazioni di assistenza professionali prevalgano sulle altre attività espletate, da considerarsi pertanto di carattere strumentale ed accessorio rispetto alla prestazione prevalente, nell'offerta economica gli operatori partecipanti alla gara non dovranno indicare, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., né il costo della manodopera relativo al personale che verrà dedicato al servizio, né gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nell'esecuzione dell'appalto.

Art. 6 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere finanziario diretto per il Comune di Albignasego, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro in esecuzione del servizio descritto al precedente art. 2 e di quanto offerto dal "Progetto Tecnico" presentato in sede di "Offerta tecnica", in quanto il Broker aggiudicatario - secondo le vigenti normative - viene remunerato direttamente dalle compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulati i futuri contratti assicurativi dell'Ente, percependo una provvigione percentuale sull'importo dei premi delle polizze assicurative.

Il Broker aggiudicatario non potrà richiedere all'Ente nessun compenso, neanche nell'ipotesi in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti assicurativi o le relative gare d'appalto non vadano a buon fine con l'aggiudicazione, ferma in quest'ultimo caso, l'eventuale responsabilità del Broker medesimo per la mancata aggiudicazione della copertura assicurativa in caso di accertata negligenza del medesimo.

In caso di passaggio del servizio di brokeraggio da un Broker ad un altro con contratti assicurativi in corso o in fase di stipulazione si applicheranno le norme del vigente Codice deontologico di autoregolamentazione approvato dall'Assemblea dell'Associazione di Categoria Brokers di Assicurazione e Riassicurazione (A.I.B.A.), salvo diverso accordo tra gli stessi Brokers, senza alcuna responsabilità in capo al Comune di Albignasego.

La percentuale di provvigione spettante al Broker aggiudicatario è quella dichiarata in offerta economica e ricompresa fra i limiti di seguito specificati:

1. provvigione sui premi assicurativi diversi dal ramo RCA: la percentuale da dichiararsi in offerta economica deve essere ricompresa fra il limite minimo fissato nella misura **del 9% e il limite massimo fissato nella misura del 11%**;
2. provvigione sui premi assicurativi del ramo RCA: la percentuale da dichiararsi in offerta economica deve essere ricompresa fra il limite minimo fissato nella misura **del 5% e il limite massimo fissato nella misura del 6%**;

Il Broker aggiudicatario non potrà modificare le percentuali delle provvigioni offerte in sede di gara, per tutta la durata del presente servizio di brokeraggio.

La provvigione viene applicata in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del piazzamento dei contratti esistenti e corrisposta dalle compagnie assicuratrici. Il Broker aggiudicatario ha diritto di trattenersi le provvigioni di intermediazione dai premi di assicurazione all'atto del loro pagamento.

A tal fine la percentuale della provvigione dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di selezione del contraente per la stipula dei contratti assicurativi. Sarà dunque onere del Broker aggiudicatario predisporre adeguata clausola da inserire nei Capitolati Speciali e nei successivi contratti assicurativi.

Il Comune di Albignasego non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di assicurazione nei confronti del Broker aggiudicatario.

Art. 7 - ONERI PER LA SICUREZZA DERIVANTI DA RISCHI DA INTERFERENZE

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (D.U.V.R.I.). Pertanto gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze sono pari a € 00,00. (euro zero/00).

Art. 8 - REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici singoli o raggruppati di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

I partecipanti devono essere in possesso, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dall'art. 94, 95 e 98 e dell'art.100 D.Lgs.36/2023 e da altre norme in materia vigenti, nonché dei requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti dal presente articolo, in conformità all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

a) Requisiti di ordine generale:

- inesistenza di cause di esclusione dalla gara previste dall'art. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e comunque di tutta la ulteriore vigente normativa che disciplina la capacità di partecipazione alle gare indette dalle pubbliche amministrazioni e la capacità di contrarre con le stesse;
- assenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

b) Requisiti di idoneità professionale:

- iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di appalto; per l'operatore economico di altro stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.
- iscrizione nella sezione B del Registro Unico Elettronico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi, di cui all'art. 109 del D. Lgs. n. 209 del 2005 e artt. 4 ss. del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5/2006 e s.m.i. (per i concorrenti con sede legale o residenza nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea si farà riferimento all'art. 116 comma 2 del D. Lgs. n. 209 del 2005 e al Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5/2006 e s.m.i.);

c) Requisiti di capacità economico-finanziaria e capacità tecnica e professionale:

1. Aver intermediato regolarmente, nei migliori tre anni (1° gennaio/31 dicembre) dell'ultimo quinquennio (2020-2021-2022-2023-2024) precedenti la pubblicazione del bando, a favore di Enti Pubblici/Locali, aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze che abbiano comportato la dichiarazione di decadenza/destituzione dal servizio, premi assicurativi per un importo complessivo lordo non inferiore ad € 1.500.000,00, con indicazione dei clienti, dei rami assicurativi, delle date di inizio e di fine e dei relativi importi.
2. Aver gestito con buon esito, negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando, il servizio di brokeraggio assicurativo in favore di almeno 5 (cinque) Enti Locali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Comuni, Province, Città Metropolitane, Comunità montane, Comunità Isolane e Unioni di Comuni) e/o Regioni, essendo

necessario individuare un appaltatore in possesso di una esperienza specifica rapportata alla complessità delle prestazioni previste in Capitolato e considerata la particolare tipologia dei danni relativi ai sinistri derivanti dall'attività dell'Ente Locale Territoriale di cui almeno 2 (due) a favore di un comune o provincia con popolazione superiore a 25.000,00 abitanti.

N.B. Ciascun contratto deve avere la durata di almeno 1 (uno) anno.

Art. 9 - CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA' DI CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Il servizio di brokeraggio assicurativo verrà aggiudicato mediante procedura aperta di cui all'art.71 del D.Lgs.36/2023 con applicazione dell'inversione procedimentale prevista dall'art.107, comma 3, del D.Lgs.36/2023 utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza. Nel caso di migliori offerte con lo stesso punteggio si procederà al sorteggio in seduta pubblica del miglior offerente, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del R.D. 23 Maggio 1924, n. 827.

Le offerte degli operatori economici concorrenti dovranno essere costituite, **pena esclusione dalla procedura di gara**, dai seguenti **due elementi di valutazione** che saranno oggetto di valutazione attraverso l'attribuzione di un punteggio:

- **Offerta Tecnica;**
- **Offerta Economica.**

Il punteggio massimo che ciascun operatore economico concorrente potrà ottenere sarà pari a 100/100.

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata, in applicazione dell'art. 108 del D.Lgs.36/2023 secondo la seguente ripartizione dei punteggi tra l'elemento qualitativo dell'offerta (Offerta Tecnica) e l'elemento economico dell'offerta (Offerta Economica):

- **Progetto Tecnico** - caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche del servizio:
punteggio massimo: **max punti 85/100;**
- **Offerta Economica:** punteggio massimo: **max punti 15/100.**

Le offerte saranno esaminate da un'apposita Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 93 del D.lgs 36/2023 e s.m.i., che attribuirà un punteggio sulla base degli elementi e sub-elementi di valutazione e relativi pesi e sotto-pesi indicati di seguito nel presente capitolato.

- Elemento di valutazione a) Offerta Tecnica (punti max 85/100)

Il **Progetto Tecnico** consiste in una relazione contenente la proposta tecnico-organizzativa che l'operatore economico concorrente si impegna a realizzare, in caso di aggiudicazione, per lo svolgimento del servizio.

La relazione dovrà essere suddivisa in 2 (due) parti denominate elementi (A – B), ognuna delle quali dovrà poi essere suddivisa in altre parti denominate sub-elementi (A1, A2, A3, B1, B2, B3) esplicative di quanto indicato nella sottostante tabella A). Tali elementi e sub elementi

saranno oggetto di valutazione da parte dei Commissari di gara per l'attribuzione di un punteggio il cui valore massimo viene elencato di seguito a fianco di ogni elemento cui è associato:

- a) **Progetto di gestione del servizio** (elemento A) – Max **60/100** punti;
- b) **Modalità organizzative per lo svolgimento del servizio, formazione del personale comunale ed eventuali servizi aggiuntivi** (elemento B) –Max **25/100** punti.

La relazione dovrà essere redatta in lingua italiana, formata da non più di n. 8 (otto) facciate in formato A4, e dovrà essere strutturata in capitoli e paragrafi corrispondenti agli elementi e sub-elementi di valutazione di cui alla successiva Tabella A e dovrà sviluppare gli argomenti oggetto di valutazione contenuti in essa. Le facciate eccedenti le n. 8 (otto) sopra indicate ed elaborati eccedenti non verranno presi in considerazione per l'attribuzione del punteggio. Pertanto anche eventuali allegati al progetto non saranno oggetto di valutazione.

L'esame delle offerte tecniche presentate dai concorrenti avverrà attraverso la valutazione degli elementi A, B, ed i loro sub-elementi A1, A2, A3, B1, B2, B3, a cui corrispondono i punteggi massimi assegnabili W(i) a fianco di ognuno indicati. Punteggio massimo assegnabile **85/100punti**, così suddivisi (**Tabella A**):

Tabella A

PROGETTO TECNICO – Max 80/100 punti			
SUB-ELEMENTI	Descrizione	Punteggio W(i)	
Elemento A – Progetto di gestione del Servizio Max 60/100 punti			
A1	<p align="center">MODALITA' DI GESTIONE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE</p> <p>L'operatore economico concorrente dovrà descrivere sinteticamente le modalità e le tempistiche nel rispetto delle prescrizioni minime del presente capitolato per:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi del Comune; 2) la gestione delle polizze assicurative del Comune (gestione e controllo degli adempimenti contrattuali da parte delle compagnie, della corretta emissione dei contratti di polizza, pagamento dei premi fermo restando il termine minimo di cui al successivo art. 11 in merito alla segnalazione preventiva scadenza premi, controllo della correttezza delle clausole contrattuali inserite nelle polizze); 3) l'attività di consulenza in occasione di gare o procedure selettive per l'allocazione dei contratti di polizza; 4) la redazione degli atti di gara per l'allocazione dei contratti di polizza; 5) la redazione di pareri, consulenze in materia assicurativa di cui all'art. 2, punti 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17 e 18. 	20	1

A2	<p>MODALITA' E TECNICA DI GESTIONE DEI SINISTRI</p> <p>L'operatore economico concorrente dovrà descrivere sinteticamente le modalità e le tempistiche che si impegna ad utilizzare, nel rispetto delle prescrizioni minime del presente Capitolato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nella gestione dei sinistri attivi e passivi che si verifichino durante l'esecuzione dell'appalto (apertura, iter e chiusura) e nella gestione delle pratiche di sinistri già aperte; 2) nella rendicontazione dei sinistri; 3) nel monitoraggio periodico situazione sinistri/premi; 4) nella gestione dei tempi di pagamento dei sinistri da parte delle compagnie assicurative. 5) nell'assistenza all'Ente relativamente all'eventuale recupero di franchigie da parte delle Compagnie assicuratrici; 	20	2
A3	<p>DESCRIZIONE DELLA PIATTAFORMA DIGITALE UTILIZZATA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART.2 PUNTO 12) MESSA GRATUITAMENTE A DISPOSIZIONE DELL'ENTE</p> <p>L'operatore economico concorrente dovrà descrivere le funzionalità della piattaforma che metterà gratuitamente a disposizione del personale indicato dall'Ente e delle sue potenzialità con particolare riferimento, in via esemplificativa e non esaustiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla gestione dei contratti di assicurazione con apposita area consultazione polizze, scadenze e dati contabili di ciascuna polizza e relativa documentazione; - alla gestione dei sinistri e conseguente capacità di monitoraggio dei sinistri e dei tempi per la conclusione del procedimento; - alla flessibilità dell'applicativo in ordine a richieste di analisi e reportistiche da parte degli operatori dell'Ente, quali ad esempio statistiche e reports sull'andamento della sinistrosità, con possibilità di esportazione di tutti i dati e relativi allegati in formato compatibile con i più diffusi data base (es. xls,) in particolare esportazione dati riepilogativi dei contratti assicurativi e relativa documentazione ed estrazione situazione sinistri e relativa documentazione; - ai tempi di aggiornamento in piattaforma dei dati relativi ai contratti di assicurazione e alle singole fasi dei sinistri; 	20	3

	- agli obiettivi che l'utilizzo dello stesso tende a raggiungere ed ai vantaggi per l'Ente.		
Elemento B – Modalità organizzative per lo svolgimento del servizio, formazione del personale comunale ed eventuali servizi aggiuntivi Max 25/100 punti			
B1	<p>STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEDICATA AL SERVIZIO E ASSISTENZA AGLI UFFICI DEL COMUNE E MODALITA' DI RACCORDO FRA IL TEAM DEDICATO E IL COMUNE</p> <p>L'operatore economico concorrente dovrà descrivere sinteticamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la qualifica e la professionalità del gruppo di lavoro dedicato all'esecuzione del servizio di brokeraggio in favore del Comune di Albignasego, con particolare riferimento al Responsabile del Servizio e al suo sostituto; - le modalità di raccordo fra il team dedicato e il Comune, fermo restando quanto indicato all'art. 2, punto 15, con indicazione della reperibilità che si intende garantire. 	12	1
B2	<p>PROPOSTE DI FORMAZIONE AL PERSONALE DELL'ENTE</p> <p>Fermo restando le prescrizioni minime indicate all'art. 2, punto 14, di Capitolato, con riferimento alle materie da trattare e al numero minimo di sessioni e ore annue, l'operatore economico concorrente dovrà descrivere sinteticamente l'attività di formazione rivolta al personale dell'Ente indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - numero e durata delle sessioni; - modalità di erogazione della formazione; - eventuali ulteriori strumenti messi a disposizione per l'aggiornamento del personale del committente. 	5	2
B3	<p>PROPOSTA DI MAX 3 (TRE) SERVIZI AGGIUNTIVI/INTEGRATIVI/MIGLIORATIVI RISPETTO A QUANTO COMPLESSIVAMENTE PREVISTO DAL PRESENTE CAPITOLATO</p> <p>I servizi proposti dovranno essere concreti, attuabili, gratuiti per l'Ente e connessi all'ambito assicurativo e dovranno evidenziare obiettivi di miglioramento e di economicità. Es. <i>servizio di aggiornamento delle stime relative ai valori di ricostruzione degli immobili comunali</i></p>	8	3

Il Progetto di gestione del servizio (Elemento A) proposto verrà valutato dai Commissari tenendo conto di ognuno dei sub elementi dei quali esso nei quali esso è scomposto (da A1 a A3), della concretezza, dell'eshaustività, delle tempistiche, dell'idoneità delle metodologie, delle soluzioni e dei servizi proposti, con riferimento anche a eventuali aspetti innovativi.

In relazione ad ogni specifico sub-elemento verranno valutati:

- sub-elemento A1: le modalità e le tempistiche garantite per la gestione delle polizze assicurative, per l'attività di consulenza e per la redazione degli atti di gara per l'allocazione delle polizze;
- sub-elemento A2: la completezza dei servizi e le modalità operative proposte per la gestione dei sinistri, sia sotto che sopra franchigia;
- sub-elemento A3: la completezza di funzionalità, la semplicità nell'utilizzo e la flessibilità della piattaforma proposta e messa a disposizione del personale dell'Ente senza costi per l'Ente;

La struttura organizzativa per lo svolgimento del servizio, formazione del personale ed eventuali servizi aggiuntivi (Elemento B) proposti verranno valutati dai Commissari tenendo conto di ognuno dei sub elementi nei quali essi sono scomposti (da B1 a B3), della concretezza, dell'eshaustività, delle tempistiche, dell'idoneità delle metodologie, delle soluzioni e dei servizi proposti, con riferimento anche a eventuali aspetti innovativi.

In relazione ad ogni specifico sub-elemento verranno valutati:

- sub-elemento B1: la tipologia di assistenza garantita, la struttura organizzativa e le professionalità dedicate allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, anche in relazione alla documentata conoscenza delle problematiche assicurative degli enti locali;
- sub-elemento B2: la completezza del progetto formativo con riferimento alle materie trattate, numero e durata delle sessioni, modalità di erogazione della formazione, eventuali ulteriori strumenti per l'aggiornamento del personale;
- sub-elemento B3: l'idoneità dei servizi offerti rispetto alle esigenze dell'ente e capacità di produrre effettivi miglioramenti del servizio in oggetto.

Quanto indicato nel Progetto Tecnico dovrà essere rispettato da parte dell'aggiudicatario durante la vigenza del contratto, pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 18.

La valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione in relazione agli ELEMENTI A e B, e SUB-ELEMENTI (A1 - A2 - A3 e B1 - B2- B3) sarà effettuata attraverso la seguente formula generale:

$$P_x = \sum_{j=1}^m C(a)_j$$

dove:

X= offerta tecnica

P_x = punteggio dell'offerta tecnica (x)

Σ = sommatoria;

m = n°. degli elementi

J = elemento iesimo

C(a) = punteggio complessivo ottenuto dall'elemento (a)

e per attribuire il punteggio ad ogni elemento verrà applicata la seguente formula:

$$C(a) = \sum_{i=1}^n [W(a)_i * V(a)_i]$$

dove:

(a) = elemento;

C(a) = punteggio complessivo ottenuto dall'elemento (a);

Σ = sommatoria;

i = sub-elemento iesimo;

n = numero dei sub elementi, relativo all'elemento oggetto di valutazione;

W(a)_i = punteggio massimo assegnato al sub-elemento di valutazione (i) relativo all'elemento oggetto di valutazione (a) (*Vedasi Tabella A*);

V(a)_i = punteggio ottenuto dal sub-elemento di valutazione (i) relativo all'elemento oggetto di valutazione (a), calcolato come di seguito specificato.

- V(a)_i = sono ottenuti attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai commissari di gara che esprimono un giudizio, che viene trasformato in un coefficiente variabile fra zero ed uno (arrotondando alla seconda cifra decimale), secondo la griglia di conversione di cui alla sottostante Tabella B:

Tabella B

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1,00
Buono	0,75
Discreto	0,50
Sufficiente	0,25
Insufficiente	0,00

le medie aritmetiche così ottenute per ciascun sub-elemento di ciascuna offerta, verranno riparametrate riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le altre medie.

- **Elemento di valutazione b) Offerta Economica (punti max 15/100)**

L'offerta economica dovrà indicare:

- 1) **la percentuale di provvigione** (arrotondata alla seconda cifra decimale) **sui premi assicurativi diversi del ramo RCA.**

N.B.: Come precisato al precedente art. 6 la percentuale da dichiararsi in offerta economica deve essere ricompresa fra il limite minimo fissato nella misura del 9 % e il limite massimo fissato nella misura del 11%; (punti max 12/100).

- 2) **la percentuale di provvigione (arrotondata alla seconda cifra decimale) sui premi assicurativi del ramo RCA**

N.B.: Come precisato al precedente art. 6 la percentuale da dichiararsi in offerta economica deve essere ricompresa fra il limite minimo fissato nella misura del 5% e il limite massimo fissato nella misura del 6%; (puntimax 3/100).

La Commissione provvede a valutare le offerte economiche presentate dagli operatori economici, attribuendo **12 (dodici) punti** all'offerta economica contenente la **percentuale di provvigione sui premi assicurativi diversi dal ramo RCA più conveniente** e **3 (tre) punti** all'offerta economica contenente la **percentuale di provvigione sui premi assicurativi del ramo RCA più conveniente** ed attribuendo alle altre offerte economiche presentate un punteggio proporzionalmente inferiore applicando la seguente formula:

$$Ci = Rmax/Ra$$

Rmax = valore percentuale della provvigione più conveniente;

Ra = valore percentuale della provvigione del concorrente i-esimo;

I punteggi relativi **ai due valori percentuali** offerti da ogni operatore economico verranno poi sommati e costituiranno il punteggio complessivo relativo all'offerta economica.

L'offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, dato dalla somma degli elementi **Progetto Tecnico + Offerta Economica** costituirà la proposta di aggiudicazione.

La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva di valutare le offerte pervenute ed eventualmente, se nessuna di esse rispondesse alle proprie esigenze, di non procedere all'affidamento del servizio in oggetto.

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza.

Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo incerto o indeterminato.

Non saranno presi in considerazione - e saranno quindi esclusi - i concorrenti che presenteranno progetti che derogano ai servizi minimi richiesti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, in particolare dal precedente art. 2 "Prestazioni oggetto del servizio".

Si precisa inoltre che:

- gli operatori economici partecipanti alla gara resteranno impegnati nei confronti dell'Ente per effetto della presentazione dell'offerta stessa;
- la partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dalle disposizioni contenute nel presente capitolato, nessuna esclusa;
- nessun rimborso o compenso spetterà agli operatori economici concorrenti per eventuali spese sostenute in relazione alla partecipazione alla gara.

Art. 10 CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti sulla procedura di affidamento potranno essere richiesti ed ottenuti con le modalità ed i tempi indicati nel disciplinare di gara.

Art. 11 - OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL BROKER AGGIUDICATARIO

Nell'espletamento del servizio il Broker affidatario:

- dovrà svolgere l'incarico secondo le condizioni contenute nel presente capitolato nonché nell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- dovrà, in particolare, osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio, con rispetto anche del segreto d'ufficio. A tal fine è fatto obbligo al Broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui verrà in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non a seguito di preventivo consenso da parte del Comune;
- dovrà garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni fase e la loro completezza in riferimento ai rischi insiti nell'attività dell'Ente, mentre il Comune rimane sollevato dall'obbligo di accettare in tutto o in parte le predette proposte;
- il Broker espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri e dovrà svolgere la propria attività in collaborazione con gli uffici del Comune, senza peraltro assumere nei confronti di questi ultimi alcuna direzione e coordinamento;
- dovrà garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le Compagnie di assicurazione obbligandosi a depositare presso il Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- non dovrà sottoscrivere documenti contrattuali, né potrà impegnare in alcun modo il Comune stesso, se non preventivamente autorizzato in forma scritta e non dovrà effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente;
- si impegna ad assumere a suo carico tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento del servizio, nonché i rischi connessi all'esecuzione dello stesso;
- si impegna a comunicare al Comune di Albignasego, prima di iniziare il servizio, i nominativi del gruppo di lavoro dedicato e, in particolare, il nome del proprio Referente (Responsabile del Servizio) e del suo sostituto, con relativi recapiti ove possa essere regolarmente contattato dagli uffici comunali preposti relativamente a questo servizio di brokeraggio; sia il Referente che il suo sostituto devono essere iscritti nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.;
- si impegna a:
 - consegnare entro **90 (novanta) giorni** antecedenti la scadenza delle polizze, o entro **60 (sessanta) giorni** dalla richiesta del Comune qualora l'Ente ravvisi la necessità di presentare disdetta per le polizze in essere e non ancora prossime alla scadenza, la seguente documentazione:
 - l'avviso pubblico;
 - il capitolato;
 - il bando di gara/lettera di invito;

- la statistica sinistri (concernente gli ultimi 5 anni);
 - una relazione illustrativa che metta in evidenza le caratteristiche salienti degli atti di gara predisposti, i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, la motivazione dettagliata per l'eventuale proposta di inserimento di franchigie, l'importo presunto da mettere a base di gara e il criterio di scelta preferibile per l'individuazione del nuovo aggiudicatario (offerta economicamente più vantaggiosa oppure minor prezzo);
 - formulare la cosiddetta "clausola broker", da inserire nei capitolati che saranno predisposti per l'appalto delle singole coperture assicurative, in maniera da consentire ai concorrenti di conoscere con esattezza l'entità dei compensi che dovranno corrispondere in caso di aggiudicazione dell'appalto;
- fornire la segnalazione preventiva, con preavviso di almeno **45 (quarantacinque) giorni**, della scadenza dei premi dovuti;
 - fornire entro **5 (cinque) giorni** lavorativi dalla richiesta, pareri e consulenze scritte in materia assicurativa.
 - alla scadenza del contratto o in caso di risoluzione anticipata consegnare tutte le banche dati dei sinistri aperti sulle polizze;
 - dovrà disporre, per tutta la durata del contratto, di idonea polizza assicurativa della responsabilità civile, come meglio indicato al successivo art. 14, stipulata ai sensi dell'art. 110, comma 3, o 112, comma 3, D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., nonché dell'art. 15 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16.10.2006 e s.m.i..

Art. 12 - OBBLIGHI E PREROGATIVE A CARICO DEL COMUNE DI ALBIGNASEGO

Il Comune di Albignasego, da parte sua, si impegna a:

- rendere noto espressamente, negli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che la gestione dei contratti di assicurazione e delle relative polizze è affidata al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo e le relative polizze;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché di tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio;
- indicare espressamente in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;

Resta di esclusiva competenza del Comune di Albignasego:

1. la valutazione e la decisione in merito alle varie proposte formulate dal Broker;
2. la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
3. l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
4. la sottoscrizione di tutti gli atti e i documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

Il Comune si riserva il diritto di controllare con personale proprio (o attraverso incaricati esterni) l'esecuzione del servizio e avrà diritto di eseguire accertamenti in qualunque momento.

Art. 13 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti assicurativi stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di stipulazione del contratto con il Broker aggiudicatario avverrà

esclusivamente tramite il Broker stesso che, a tal fine, si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata in nome e per conto del Comune di Albignasego, nei termini e con le modalità previsti nelle condizioni di polizza o convenuti con la compagnia di assicurazione, e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 117 D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. in tema di separazione patrimoniale.

Con il versamento da parte del Comune di Albignasego al Broker aggiudicatario, il pagamento dei premi assicurativi si intenderà regolarmente assolto, ai sensi dell'art. 1901 del codice civile, ed il Broker aggiudicatario sarà responsabile e terrà indenne il Comune di Albignasego da qualunque conseguenza negativa possa derivare dal mancato o tardivo versamento dei premi alle Compagnie di assicurazione, derivante da ritardi, disguidi o inadempienze imputabili allo stesso Broker aggiudicatario.

Il Broker si impegna a trasmettere all'Ente i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 45 (quarantacinque) giorni prima delle scadenze indicate nelle diverse polizze.

Si precisa che le percentuali delle provvigioni spettanti al Broker aggiudicatario troveranno applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti successivamente alla scadenza del loro termine naturale o successivamente alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi.

Il Broker si impegna a rilasciare al Comune di Albignasego le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative, debitamente quietanzate. Relativamente alle ricevute di pagamento del premio, l'atto di quietanza deve essere trasmesso nelle 24 (ventiquattro) ore successive all'avvenuto pagamento del premio.

Nell'espletamento del servizio il Broker aggiudicatario sarà tenuto ad ottemperare a tutti gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, prescritti dall'articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al predetto art. 3 si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 14 - POLIZZA ASSICURATIVA

All'atto della stipulazione del contratto, il Broker dovrà consegnare polizza di copertura assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale di cui al D.Lgs 209/2005 per l'attività svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui al comma 2 dell'art. 112 del citato Decreto, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.

Le suddette coperture dovranno prevedere un massimale dedicato al Comune di Albignasego non inferiore a € 5.000.000,00 all'anno globalmente per tutti i sinistri e non inferiore ad € 2.500.000,00 per ciascun sinistro.

Nella suddetta polizza è riportato l'impegno della Compagnia assicuratrice a comunicare al Comune di Albignasego eventuale mancato pagamento del premio da parte del broker affidatario o il recesso a qualsiasi titolo dell'assicurazione medesima.

Art. 15 - RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare al Comune di Albignasego.

Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi dell'Amministrazione comunale, dei Dirigenti o dei funzionari preposti al servizio e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al superamento di eventuali criticità.

Il Comune di Albignasego avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori od omissioni del Broker.

Il Broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e/o imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali e dei quali danni fosse chiamato a rispondere il Comune di Albignasego che fin d'ora si intende sollevato ed indenne da ogni pretesa.

Art. 16 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Tenuto conto della particolarità del servizio in oggetto e del rapporto fiduciario che dovrà instaurarsi con l'aggiudicatario, questi è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni contrattuali; è fatto pertanto divieto di cedere il contratto o anche solo parte di esso. E' altresì fatto divieto di subappalto.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica dell'aggiudicatario.

Art. 17 - PENALITA'

In caso di violazione degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, ovvero nella offerta tecnica presentata in sede di gara dal Broker aggiudicatario, l'Ente provvederà a formalizzare contestazione scritta attraverso PEC, assegnando un termine che, salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a 10 (dieci) giorni, per compiere le prestazioni da adempiere e darà, se del caso, le prescrizioni ulteriori ritenute necessarie.

L'Amministrazione verificherà l'adempimento delle prestazioni e il rispetto degli obblighi di cui sopra compilando apposito processo verbale. In caso di mancato adempimento l'Amministrazione, per ogni giorno di ritardo decorrente dalla scadenza del termine di dieci giorni assegnato, applicherà una penale fino ad un massimo di Euro 100,00 (euro cento/00) a euro 1.000 (euro mille/00) a seconda della gravità dell'inadempimento riscontrato, salvo in ogni caso il risarcimento dell'ulteriore maggior danno eventualmente subito.

L'incameramento delle penali, nell'ammontare sopra specificato, avviene con prelievo diretto dalla cauzione definitiva e la successiva reintegrazione dell'importo dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.

L'Amministrazione si riserva, a seguito dell'irrogazione di tre penali nell'arco di un anno, di recedere dal contratto con semplice comunicazione alla controparte e previo preavviso di 15 giorni a mezzo PEC.

ART. 18 - DIFFIDA AD ADEMPIERE

Il Comune di Albignasego si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione anticipata del

contratto qualora si verificassero da parte del Broker aggiudicatario gravi inadempienze o gravi negligenze alle disposizioni del presente capitolato o a quelle contenute nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. In tal caso l'Ente, oltre ad applicare le penali previste dal precedente articolo 17, intimerà per iscritto, attraverso PEC, al Broker aggiudicatario di adempiere in un congruo termine (che non può essere superiore a 15 (quindici) giorni), con indicazione che decorso detto termine senza che sia avvenuta la prestazione o, alternativamente, siano state fornite valide controdeduzioni, il contratto si intenderà senz'altro risolto.

Decorso il termine, l'Ente provvederà all'invio - sempre attraverso PEC - della comunicazione che intende il contratto risolto per mancato adempimento entro il termine intimato o per mancato accoglimento delle controdeduzioni presentate dal Broker aggiudicatario, indicando in tal caso le ragioni.

In caso di risoluzione del contratto la cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di indennizzo, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti.

ART. 19 - CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Ai sensi dell'art.1456 del c.c. il contratto si intenderà risolto di diritto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni arrecati all'Ente, nei casi in cui si ravvisino le seguenti situazioni:

- A) mancato avvio del servizio a seguito della stipula del contratto o della sottoscrizione del verbale di consegna servizio sotto riserva di legge nelle more della stipula;
- B) Interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
- C) venga meno l'iscrizione del Broker affidatario nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, di cui all'art. 109 D.Lgs 209/2005 e s.m.i.;
- D) non venga reintegrata la cauzione definitiva di cui all'art. 117 D.Lgs.36/2023 e s.m.i. che copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto stesso e il risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti;
- E) il Broker affidatario non abbia rinnovato la polizza per la Responsabilità Civile prevista dal precedente art. 14;
- F) il Broker affidatario abbia ceduto il contratto o subappaltato il servizio, in difformità da quanto disposto dal precedente art. 16;
- G) mancata ottemperanza a tutti gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari prescritta dalla legge 136/2010 e s.m.i., di cui al successivo art. 25;
- H) in tutti gli altri casi previsti dalla legge ed in particolare dall'art. 122 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

La risoluzione verrà comunicata dall'Ente tramite PEC entro 30 gg dal verificarsi o dall'avvenuta conoscenza della condizione risolutiva. Il Broker aggiudicatario entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte dell'Ente relativa all'intenzione di risolvere il contratto, potrà presentare le proprie controdeduzioni.

In caso di risoluzione la cauzione definitiva, verrà incamerata a titolo di penale e/o di indennizzo, salvo il dovere da parte del Broker aggiudicatario del risarcimento di maggiori ulteriori danni, diretti ed indiretti.

ART. 20 - ALTRE CLAUSOLE DI INADEMPIMENTO

Resta salva la facoltà dell'Ente di avvalersi della risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 del c.c. e degli altri rimedi previsti dalla legge in caso di

inadempimento, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

In caso di risoluzione la cauzione definitiva, verrà incamerata a titolo di penale e/o di indennizzo

ART. 21 - RECESSO

L'Ente avrà facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento per giusta causa, ovvero per mutamenti di carattere organizzativo, ovvero inadempimenti non gravi alle disposizioni del presente Capitolato o a quelle eventualmente contenute nell'offerta, ma tali da rendere nel loro insieme insoddisfacente per l'Ente il servizio di brokeraggio in corso.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avvenire prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Opera il diritto di recesso da parte dell'Ente, ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012 e s.m.i., convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di attivazione, successivamente alla data di avvio del servizio, di una convenzione Consip S.p.A. per un servizio corrispondente a quello oggetto di affidamento, i cui parametri prezzo-qualità siano più convenienti, e nel caso in cui l'aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999 e s.m.i.

Il Broker aggiudicatario può richiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni degli art. 1218, 1256 e 1463cc.

Il Broker aggiudicatario dovrà, comunque, su richiesta dell'Ente, proseguire le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può a giudizio dell'Amministrazione Comunale provocare danno alla stessa.

Il Comune di Albignasego si riserva altresì la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto dal Broker aggiudicatario fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune.

Art. 22 - SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

Qualora, a seguito dell'avvio del servizio, se ne ravvisi la necessità, per eventuale esclusione del Broker aggiudicatario determinata da risoluzione anticipata del contratto o per qualsiasi altra causa, l'Ente a suo insindacabile giudizio, si riserva la possibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria formatasi in sede di gara.

Art. 23 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione, applicazione, esecuzione, recesso o risoluzione del contratto relativo al presente servizio di brokeraggio assicurativo e per le quali si faccia ricorso all'Autorità Giudiziaria il foro territorialmente competente è quello di Padova.

Art. 24 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, commi 1 e 8, la ditta affidataria, a pena di nullità dell'affidamento della fornitura, si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla presente fornitura ricevendo il pagamento del corrispettivo su di un conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati alla

stazione appaltante insieme alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'amministrazione verificherà in occasione del pagamento alla ditta affidataria e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento da parte della stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Art. 25– NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel successivo relativo contratto si rinvia a quanto disposto dal D.Lgs.36/2023, dal Codice Civile e dalle norme della vigente legislazione in materia.

Art. 26 – TRATTAMENTO DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. si informa che i dati personali forniti dagli operatori economici e raccolti in occasione della presente procedura di gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della procedura di gara medesima e saranno conservati presso la sede dell'Ente. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente capitolato è obbligatorio ai fini della partecipazione.

Il Broker aggiudicatario si obbliga ad informare i propri lavoratori circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Albignasego.

Il broker si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata e dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile esterno del trattamento dati. Il responsabile esterno del trattamento dei dati è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni amministrative e penali (artt. 83 e 84 Regolamento 679/2016).